

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1703-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1961

(V. Stampato n. 3006)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1961

Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia

ONOREVOLI SENATORI. — Non pare anzitutto inopportuno ricordare che la legge 9 marzo 1961, n. 157, relativa all'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia ed alla liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria in quel territorio, si limitava a prevedere la copertura finanziaria del solo esercizio finanziario 1960-61; è pertanto necessario disporre con altro strumento legislativo in ordine a ciò che attiene all'assistenza tecnica alla Somalia per gli anni successivi. A ciò provvede il presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, stabilendo che il Governo italiano assume per un sessennio l'impegno ad assistere la Repubblica somala con personale tecnico italiano, attraverso stanziamenti decrescenti di anno in anno, sino ad un minimo di 500 milioni nell'ultimo esercizio del sessennio stesso.

La determinazione di un periodo di sei anni — giova sottolinearlo — esclude qualsiasi eventuale, anche remoto, sospetto di neo-colonialismo: si tratta, infatti, di un lasso di tempo atto a consentire al giovane Stato africano la possibilità di porre allo studio e di articolare un'autonoma programmazione di sviluppo sul piano tecnico ed economico. D'altra parte, grazie alle borse di studio concesse ai giovani somali, grazie alla presenza della organizzazione scolastica italiana in Somalia, nonchè grazie agli interventi in tema di assistenza tecnica svolti dall'O.N.U. e dalle sue Agenzie specializzate, dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna e dalla C.E.E., la Somalia potrà gradualmente sostituire il personale italiano con quadri somali di nuova formazione. In tale quadro, del resto, deve essere interpretato il volume decrescente degli stanziamenti previsti dal disegno di legge e, forse in misura ancor più rilevante, l'intendimento del Governo italiano, volto ad una progressiva diminuzione delle unità che attualmente compongono il nostro personale in Somalia e ad una sostituzione degli elementi amministrativi con elementi tecnici, assai più idonei all'opera di assistenza tecnica.

Occorre anche tener presente che la censuata progressiva diminuzione numerica del nostro personale consentirà di remunerarlo in misura più decorosa e soprattutto più adeguata alla delicatezza e all'importanza dei compiti svolti, con zelo e passione spesso ignorati, da tutti gli italiani in Somalia, alla cui opera va gran parte del merito di aver contribuito a consentire senza alcuna scossa il passaggio della Somalia dal regime di Amministrazione fiduciaria al rango di Stato indipendente e sovrano.

Per quanto concerne il personale destinato all'assistenza tecnica, la Commissione Esteri della Camera dei deputati ha introdotto un emendamento, che figura come articolo 6, in virtù del quale è delegata al Governo italiano la facoltà di emanare le norme relative al personale italiano dell'assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1961.

Si tratta di una disposizione evidentemente assai opportuna, ispirata all'esigenza di assicurare ai nostri connazionali operanti nel quadro dell'assistenza tecnica un equo trattamento economico. La disposizione dell'articolo 6 è, inoltre, necessaria perchè, come ha rilevato il Consiglio di Stato, non si possono fissare gli emolumenti degli impiegati di ruolo dello Stato con regolamento ma unicamente con legge formale o per delega legislativa del Parlamento al Governo. Le nuove norme, infine, sono assolutamente indispensabili per colmare il vuoto legislativo verificatosi con la decadenza del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359 (anch'esso emanato su delega del Parlamento) concernente l'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Il problema della copertura non presenta difficoltà, in quanto nel primo anno si fa riferimento al fondo globale di riserva sul

quale il Tesoro aveva già accantonato le somme necessarie (la citata legge 9 marzo 1961, n. 157, prevedeva, all'origine, stanziamenti pluriennali); per gli anni successivi, le spese necessarie per l'assistenza tecnica faranno capo ad un apposito capitolo del Ministero degli Affari esteri. Per le spese afferenti alle borse di studio a favore di studenti somali — iniziativa veramente benemerita, che l'Italia intende continuare a sviluppare come per il passato — si provvede nell'ambito del normale corrispondente capitolo del bilancio del Ministero degli Esteri.

Dopo tale sommaria illustrazione degli articoli, il vostro relatore non può tuttavia sottrarsi al grato compito di porre in rilievo come il disegno di legge costituisca il logico corollario dell'azione svolta dall'Italia durante gli anni dell'Amministrazione fiduciaria. L'Italia infatti non rinuncia alla sua presenza in Somalia, ma soltanto allo scopo di assistere, nel pieno e leale rispetto dell'indipendenza della Somalia, il giovane Stato africano nel suo sforzo diretto alla conquista di un migliore assetto di vita per le sue

popolazioni attraverso un'immane opera di valorizzazione e armonizzazione delle sue risorse e di redenzione sul piano economico e sociale.

È un compito di pace, di civiltà e di progresso, un compito che l'Italia assume con piena e meditata coscienza delle sue responsabilità, un compito che si inserisce nella più vasta area degli aiuti ai Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo e che deve essere considerato come altamente meritorio, come un esempio di fraterna e disinteressata collaborazione con uno dei Paesi di quel Continente africano che, pur nei sussulti spesso incomposti o contraddittori che ne caratterizzano il progressivo affacciarsi alla libertà ed autonomia, ha bisogno forse soprattutto di solidarietà e di comprensione.

Sono queste, in definitiva, le ragioni che inducono il vostro relatore a chiedere al Senato di voler confortare della sua approvazione il presente disegno di legge.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio 1962-63 . . .	L. 1.000 milioni
» 1963-64 . . .	» 950 milioni
» 1964-65 . . .	» 820 milioni
» 1965-66 . . .	» 700 milioni
» 1966-67 . . .	» 500 milioni

Art. 4.

Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, nu-

mero 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

Art. 6.

È delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1961.